



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale

Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità

Roma, 04/04/2023
Prot. 2023-U-IMMI-100

All. 1

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Comprensoriali INCA
Agli Uffici Zona INCA
LORO SEDI

Oggetto: INL – Nota 2066/2023: Decreto Flussi 2023 – chiarimenti utili alla valutazione della capacità economica del datore di lavoro e della verifica della congruità

Care/i compagne/i,

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2066 del 21 marzo 2023, ha esaminato la disciplina dettata dal D.L. n. 20/2023 in merito al decreto flussi 2023 e ha fornito chiarimenti utili alla valutazione della capacità economica del datore di lavoro (aziende, persona fisica o giuridica, imprese di nuova costituzione, settore domestico e agricolo), della successiva verifica della congruità con il numero di richieste di ingresso dei lavoratori extra Ue, della capacità economica in caso di impresa di nuova costituzione, dell'asseverazione, del protocollo di intesa tra il Ministero e le organizzazioni datoriali, della semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e dei controlli a campione dell'INL e le istanze di conversione.

Come ricorderete, il D.L. 20/2023 ha riprodotto le novità introdotte dal D.L. 73/2022, ha apportato modifiche al T.U. sull'Immigrazione e ha introdotto il decreto flussi triennale.

Sulla verifica della capacità economica, la nota richiama la circolare INL n. 3 del 05 luglio 2022 con la quale sono stati illustrati **i requisiti reddituali che il datore di lavoro (persona fisica o giuridica)** è tenuto a dimostrare al fine di assumere il cittadino non appartenente all'Ue fornendo i criteri per specifiche casistiche e settori produttivi, quali:

- In caso di una sola istanza è fissata una soglia minima di euro 30.000,00 (reddito imponibile o fatturato) risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente;



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale
Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità

- In caso di istanza plurima è previsto il giudizio sulla “congruità della capacità economica in rapporto al numero delle istanze.

Per quanto riguarda l'ultimo punto, l'Ispettorato del Lavoro riporta la seguente considerazione: da un lato la disciplina pone una soglia minima per la presentazione di una sola istanza, dall'altro, non prevede che detta soglia minima debba essere automaticamente moltiplicata per i numeri dei lavoratori da assumere, ponendo in risalto il giudizio sulla congruità economica del datore di lavoro in rapporto al numero di richieste presentate e quindi la verifica sulla loro accoglibilità.

Pertanto, l'Ispettorato esclude il meccanismo di sommatoria delle soglie reddituali per più assunzioni e chiarisce che, la verifica della congruità, deve necessariamente sostanziarsi in una valutazione fondata sull'analisi della capacità economica e delle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Dunque, nel caso in cui il medesimo datore di lavoro presenti più richieste di nulla osta all'ingresso, la congruità del numero delle richieste presentate in relazione alla sua capacità economica andrà di volta in volta valutata non essendo riconducibile a quote reddituali prefissate e il datore di lavoro dovrà essere in possesso, in alternativa, di tali requisiti reddituali:

- a) fatturato al netto degli acquisti superiore ad € 30.000 (soglia minima) e comunque, sufficiente a coprire il costo di tutti i dipendenti in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze;
- b) reddito imponibile superiore ad € 30.000 (soglia minima) e comunque, sufficiente a coprire il costo del lavoro di tutti i lavoratori in forza, compresi i lavoratori stranieri a cui si riferiscono le istanze. Il costo del lavoro deve essere determinato con riferimento alla retribuzione lorda spettante al lavoratore sulla base del CCNL sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi relativo al settore in cui opera l'azienda.

Nell'ipotesi di **impresa di nuova costituzione**, l'Ispettorato ritiene opportuna la valorizzazione di ulteriori indici rivelatori della capacità economica datoriale quali, a titolo esemplificativo, l'esame del fatturato presuntivo del primo anno di attività o la consistenza del capitale sociale versato, il tutto rapportato alle concrete esigenze rappresentate dall'impresa.

Per il **settore domestico o di assistenza alla persona**, il reddito imponibile del datore di lavoro viene così definito:

- Datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona: reddito non inferiore ad euro 20.000,00;



il Patronato della CGIL

Inca Cgil Nazionale

Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità

- Datore di lavoro con famiglia anagrafica composta da più familiari conviventi: reddito non inferiore ad euro 27.000,00.

In relazione al secondo punto, l'INL prevede la possibilità che altri familiari possano concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro. Tali familiari sono: il coniuge e i parenti entro il secondo grado, anche se non conviventi. Chiarisce inoltre che sono utili al computo gli eventuali redditi esenti certificati (come, ad esempio, l'assegno di invalidità).

In caso di impresa agricola, l'INL prevede che la capacità economica potrà essere valutata prendendo in considerazione anche indicatori rispetto al fatturato presenti nelle dichiarazioni IVA, ovvero, considerato il volume d'affari al netto degli acquisti o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.

Inoltre, l'INL ribadisce la possibilità di svolgere controlli a campione, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.L. n. 20/2023.

Infine, la circolare ribadisce che, **rimane inalterata la competenza del INL nel fornire il parere di competenza in ordine alle sole istanze di conversione**. Dunque, restano immutate le procedure e i controlli già destinate all'INL per altri tipi di permessi di soggiorno sul territorio nazionale per motivi di lavoro, ad esempio: gli ingressi fuori quota (art. 27 D.Lgs. n. 286/1988 – T.U. Immigrazione) o ancora, per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro di un lavoratore non appartenente all'Ue e cita degli esempi specifici:

- Conversione studio lavoro (art. 39-bis del T.U. Immigrazione);
- Conversione tirocinio (art. 27, lett. F del T.U. Immigrazione);
- Conversione stagionale (art. 24, comma 10 del T.U. Immigrazione).

Fraternali saluti.

p. l'Area Emigrazione, Immigrazione e Mobilità
Valeria de Amorim Pio

Per il Collegio di Presidenza
Sara Palazzoli